

Conto che torna

Risponde
Raffaele Marcello*

Scheda carburanti, niente compilazione con carta di credito

Quali sono le novità introdotte dal Decreto sviluppo in materia di schede carburanti?

(Daniela Borrelli, Napoli)

Attraverso l'inserimento del comma 3-bis all'articolo 1 del D.P.R. n. 444/1997, l'articolo 7, comma 2, lettera p), del «decreto sviluppo» ha previsto che i soggetti Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, non sono tenuti alla compilazione della scheda carburante.

Se contestualmente all'acquisto di carburante vengono effettuati anche altri acquisti di beni/servizi, l'acquisto di carburante deve avvenire mediante una transazione distinta.

Si deve trattare di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio. Le carte di credito, di debito e prepagate devono comunque essere state emesse da soggetti residenti in Italia o aventi qui una stabile organizzazione.

Il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione. Dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto.

Quanto introdotto dal «decreto sviluppo» non riguarda le «carte fedeltà» associate al contratto di *netting*, in base al quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente che per il pagamento utilizza un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

**Presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili
(scrivere a r.marcello@unagraco.it)*